

## **Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.**

### **Art. 86**

*(Raccolta e pubblicazione dei risultati elettorali)(3)*

**1.** La struttura regionale competente in materia elettorale organizza, nel pubblico interesse, la raccolta e la pubblicazione delle informazioni concernenti le elezioni e dei risultati elettorali. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti gli indirizzi per definire le modalità e i termini di raccolta, di pubblicazione tramite le pagine web dedicate del sito della Regione e di conservazione delle informazioni concernenti le elezioni e dei risultati elettorali, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di trasparenza e di tutela dei dati personali e delle linee guida nazionali in materia di accessibilità digitale e riutilizzo dei dati pubblici.

(1)(4)

**2.** I comuni trasmettono alla struttura di cui al comma 1, secondo modalità e tempi stabiliti con specifiche istruzioni, le informazioni elettorali richieste. A tal fine, i presidenti degli Uffici elettorali di sezione assicurano la tempestiva trasmissione dei dati al comune.

**2 bis.** È garantito il diritto di accesso dei cittadini ai dati elettorali, consentendo loro di prendere visione e di ottenere copia dei risultati elettorali, anche in formato digitale aperto, al fine di promuovere la trasparenza e la partecipazione attiva dei cittadini nel processo elettorale.

(2)(5)

Note:

**1** Parole aggiunte al comma 1 da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 1/2024

**2** Comma 2 bis aggiunto da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 1/2024

**3** Rubrica dell'articolo modificata da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 3/2026

**4** Comma 1 sostituito da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 3/2026

**5** Comma 2 bis sostituito da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 3/2026